REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Giunta Regionale

Delibera n° 1524

Estratto del processo verbale della seduta del

23 ottobre 2026

oggetto:

DPCM 7 AGOSTO 2026. DM 3 AGOSTO 2026. MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 GENNAIO 2017, IN MATERIA DI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA. PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI STATALI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

Massimiliano FEDRIGA	*Presidente*	*presente*	
Mario ANZIL	*Vice Presidente*	*presente*	
Cristina AMIRANTE	*Assessore*		*assente*
Sergio Emidio BINI	*Assessore*	*presente*	
Sebastiano CALLARI	*Assessore*	*presente*	
Riccardo RICCARDI	*Assessore*		*assente*
Pierpaolo ROBERTI	*Assessore*	*presente*	
Alessia ROSOLEN	*Assessore*	*presente*	
Fabio SCOCCIMARRO	*Assessore*		*assente*
Stefano ZANNIER	*Assessore*	*presente*	
Barbara ZILLI	*Assessore*	*presente*	

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" secondo cui, in particolare:

- il Servizio sanitario assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignità e centralità della persona umana, della umanizzazione della cura, della soddisfazione dei bisogni complessivi del malato e dell'equità nell'accesso all'assistenza;
- i Livelli Essenziali di Assistenza sono definiti come l'insieme delle prestazioni garantite dal SSN, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, in quanto per specifiche condizioni cliniche, presentano evidenze di un significativo beneficio in termini di salute individuale o collettiva, a fronte delle risorse impiegate. Sono escluse dai LEA le prestazioni, i servizi e le attività che non rispondono a necessità assistenziali, le prestazioni di efficacia non dimostrabile o che sono utilizzate in modo inappropriato rispetto alle condizioni cliniche dei pazienti e le prestazioni che, a parità di beneficio per i pazienti, sono più costose di altre;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "*Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*";

Visto il Patto per la Salute per gli anni 2019 – 2021, approvato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 18 dicembre 2019, e in particolare la scheda "Garanzia dei LEA", nella quale Governo e Regioni convengono sulla necessità di completare al più presto il percorso di attuazione del DPCM 12 gennaio 2017 "Nuovi LEA", attraverso l'approvazione del decreto che fissa le tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica che consente l'entrata in vigore dei relativi nomenclatori sull'intero territorio nazionale;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2026 recante "*Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 30 settembre 2026, inclusa la relazione tecnica che illustra gli impatti di spesa derivanti dall'applicazione del medesimo decreto e la metodologia per la determinazione delle tariffe ivi previste;

Richiamato il decreto del Ministero della salute del 3 agosto 2026 recante il "*Primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 30 settembre 2026, inclusa la relazione tecnica che illustra gli impatti di spesa derivanti dall'applicazione del medesimo decreto e la metodologia per la determinazione delle tariffe ivi previste;

Dato atto che i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2026 e del Ministero della salute del 3 agosto 2026 stabiliscono che gli stessi entrino in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Precisato che:

- l'art. 11 del DM 3 agosto 2026 prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano diano attuazione al medesimo decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale;
- gli oneri derivanti dalla presente deliberazione fanno carico ai bilanci degli Enti del SSR, a valere sulle risorse assegnate, quali contributi da Regione a garanzia dei LEA, per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale, in conformità agli atti di programmazione regionale, ai fini dell'attuazione del DPCM 7 agosto 2026, non trovando applicazione alla Regione FVG l'art. 7 del medesimo decreto ai sensi del quale "*gli oneri*

derivanti dal presente provvedimento pari a 149,5 milioni di euro annui trovano copertura a valere sulle risorse disponibili del fabbisogno sanitario nazionale standard vincolate dalla vigente normativa per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza";

Preso atto che i predetti provvedimenti aggiornano il contenuto delle prestazioni e dei servizi garantiti dal Servizio sanitario nazionale, innovando la disciplina dei livelli essenziali di assistenza;

Considerato di procedere al recepimento dei citati provvedimenti nell'ambito del Servizio sanitario regionale, al fine di assicurarne la piena attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto di riservare a successivi atti dell'Amministrazione regionale l'adozione delle misure necessarie per dare completa attuazione alle disposizioni recepite, ivi comprese quelle di carattere programmatorio, organizzativo, tecnico e gestionale;

Ritenuto, altresì, di demandare alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e agli Enti del Servizio sanitario regionale, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di recepire nell'ambito del Servizio sanitario regionale le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2026 recante "*Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza*" e al decreto del Ministero della salute del 3 agosto 2026 recante il "*Primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza*", come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 30 settembre 2026.

2. Di precisare che le disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti trovano applicazione nel territorio regionale secondo i termini e le modalità stabiliti dalla normativa statale e che l'Amministrazione regionale provvede all'attuazione del DM 3 agosto 2026 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale.

3. Di precisare che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione fanno carico ai bilanci degli Enti del SSR, a valere sulle risorse assegnate, quali contributi da Regione a garanzia dei LEA, per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale, in conformità agli atti di programmazione regionale, ai fini dell'attuazione del DPCM 7 agosto 2026.

4. Di riservare a successivi atti dell'Amministrazione regionale l'adozione delle misure necessarie per dare completa attuazione alle disposizioni recepite, ivi comprese quelle di carattere programmatorio, organizzativo, tecnico e gestionale.

5. Di demandare alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e agli Enti del Servizio sanitario regionale, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

6. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE